

**LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 26-05-2004  
REGIONE BASILICATA**

**"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale  
10.11.1998, n.42 - Norme in materia forestale".**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE  
BASILICATA  
N. 39  
del 27 maggio 2004

*IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga*

*La seguente legge:*

**ARTICOLO 1**

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della Legge Regionale  
10.11.1998 n.42 è sostituito dal

seguinte:

"3. Il programma, predisposto dall'Ufficio competente  
dopo l'approvazione della Legge di

Bilancio, è approvato dal Consiglio Regionale, su  
proposta della Giunta Regionale."

## **ARTICOLO 2**

1. All'articolo 9 della L.R. 10.11.1998 n.42 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'esecuzione dei lavori relativi ai settori di intervento di cui al precedente art.2 è

attuata di norma in economia mediante la forma dell'amministrazione diretta, con

l'impiego di lavoratori che abbiano maturato adeguata professionalità nei lavori idraulico

forestali, antincendio, verde pubblico e salvaguardia ambientale e che siano stati avviati

all'attività dagli Enti Delegati in esecuzione dei Programmi Annuali di Forestazione

nell'anno precedente a quello in cui la prestazione lavorativa deve essere svolta, fatte

salve le tutele previste per legge in favore dei lavoratori, o di lavoratori che abbiano

superato i corsi di formazione organizzati dalla Regione Basilicata ai sensi del successivo

art.10. Gli Enti Delegati pubblicheranno, entro il 30 novembre di ogni anno, un avviso per

la riassunzione nell'anno successivo degli addetti al settore forestale. I lavoratori

interessati devono produrre istanza di riassunzione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i successivi 30 giorni gli Enti Delegati compilano le graduatorie nel rispetto dei

criteri di precedenza stabiliti dal C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico

forestale specificando le qualifiche possedute dai lavoratori. Le graduatorie hanno

validità annuale e sono suscettibili di scorrimento.

I lavori, le opere e i servizi in ambito forestale possono essere eseguiti anche mediante

affidamento ai sensi dell'art.7 della Legge 227/01 alle imprese del settore forestale

iscritte nell'Elenco Regionale.";

b) dopo il comma 3, come sostituito con il presente articolo, è inserito il seguente

comma 3/bis:

"3/bis. Per l'anno 2004 gli Enti Delegati procedono alla stesura dell'elenco degli addetti

al settore forestale secondo le procedure del precedente comma entro 30 giorni

dall'approvazione del Piano di Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale.".

### **ARTICOLO 3**

1. Il comma 2 dell'art.10 della L.R. 10.11.1998 n.42 è sostituito dal seguente:

"2. Per incrementare i livelli occupazionali la Regione Basilicata organizza corsi di

formazione professionale secondo le previsioni dei Programmi annuali di Forestazione.".

## **ARTICOLO 4**

1. Al comma 3 dell'art.10 della L.R. 10.11.1998, n.42, dopo "U.N.C.E.M." aggiungere:

"e sentita la competente Commissione Consiliare Regionale".

## **ARTICOLO 5**

1. L'art.11 della Legge Regionale 10.11.1998 n.42 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Servizio Antincendio)

1. L'Ufficio regionale competente, in attuazione della Legge 21 novembre 2000, n.353,

Legge-quadro in materia di incendi boschivi e delle direttive ministeriali emanate in

proposito, predispone il Programma annuale per la programmazione delle attività di

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il Programma annuale costituisce il documento unico di programmazione regionale

delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i soggetti

coinvolti devono attenersi ed è approvato contestualmente al Programma annuale di

forestazione, in modo da realizzare un coordinamento tra le due fasi di pianificazione.

3. La Regione Basilicata, mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla

base dell'andamento climatico stagionale, individua annualmente il periodo a rischio di

incendio boschivo e tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di

incendi.

4. Nel periodo a rischio di incendio boschivo, nell'ambito degli addetti al settore

forestale, reclutati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, vengono istituiti

nuclei operativi di pronto intervento, organizzati in squadre distribuite per Comunità

Montane e Province, per far fronte alle emergenze degli incendi boschivi.

5. I nuclei operativi saranno formati da personale specializzato, mediante specifici corsi

di formazione teorico-pratica promossi dalla Regione Basilicata, dotato di Dispositivi di

Protezione Individuali idonei alla natura ed alla gravità dei rischi connessi a tale attività e

delle attrezzature necessarie allo svolgimento efficace del servizio.

6. Gli operai adibiti ai nuclei operativi di pronto intervento saranno equiparati, ai sensi

della normativa vigente, agli operai specializzati per il periodo in cui verranno utilizzati

per le operazioni antincendio.

7. Nelle more dell'istituzione della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui al

comma 3 dell'art.7 della legge 21 novembre 2000, n.353, la Regione Basilicata, per il

coordinamento degli interventi di lotta attiva contro gli

incendi boschivi, si avvale del

Centro Operativo Regionale (C.O.R.) del Corpo Forestale dello Stato.

8. La Regione, per l'espletamento delle funzioni trasferite dallo Stato in materia di lotta

agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, potrà stipulare

apposite convenzioni con istituzioni pubbliche e con soggetti privati sentite le

organizzazioni sindacali.

9. La Regione Basilicata istituirà un fondo di incentivazione destinato all'attività

antincendio con successivo atto deliberativo approvato dalla Giunta Regionale di intesa

con le OO.SS. e le delegazioni di UPI ed UNCEM.".

## **ARTICOLO 6**

1. Limitatamente all'anno 2004, in fase di prima applicazione della presente legge, i

lavoratori interessati di cui al precedente art.2 devono presentare agli Enti delegati

istanza di riassunzione/assunzione, per i lavori di sistemazione idraulico-forestale, entro

dieci giorni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## **ARTICOLO 7**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore  
il giorno della sua

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  
farla osservare come legge della

Regione Basilicata.

Potenza, 27 maggio '04

BUBBICO

---